

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI  
PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE/PRESENZE E DELLE PAGHE  
IN MODALITÀ SAAS E TECNOLOGIA CLOUD  
(CIG ZE831BC994)**

tra

l'I.R.P.E.T., Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, con sede in Firenze, via Pietro Dazzi n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale 0435535481, d'ora in avanti denominato "IRPET" o "Ente", nella persona di Carlo Pagliazzi, nato a Firenze il 26/08/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRPET, in qualità di dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, a ciò competente ai sensi di quanto disposto all'articolo 16, comma 1, lettera a), del regolamento di organizzazione dell'IRPET nel testo vigente

e

la Società per Azioni GPI, con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, Partita IVA e Codice Fiscale 01944260221, d'ora in avanti denominata "GPI" o "Società", nella persona di ....., nato a ..... il ....., in qualità di .....

premesso che

- in data 17/05/2021 IRPET ha inviato a GPI, mediante piattaforma START di Regione Toscana, richiesta di offerta, protocollo n. IV/05/871-2021, CIG ZE831BC994, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di software applicativi per la gestione delle assenze/presenze e delle paghe, in modalità SaaS e tecnologia Cloud., con scadenza del termine per l'invio dell'offerta alle ore 18.00 del 25/05/2021;
- entro il predetto termine di scadenza, GPI ha presentato sulla piattaforma START offerta economica relativa alla procedura di affidamento sopra specificata, corredata dalla documentazione tecnica e dalla ulteriore documentazione richiesta da IRPET;
- con determinazione dirigenziale n. ... del ..... IRPET ha disposto aggiudicazione definitiva in favore di GPI della fornitura di un sistema integrato per la gestione delle assenze/presenze e delle paghe, denominato JOBTIME XXI MA, in modalità SaaS e tecnologia Cloud, con inizio delle prestazioni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e termine il 31 dicembre 2024;
- l'aggiudicazione definitiva di cui al provvedimento sopra indicato e la stipula del presente contratto sono disposte nelle more della conclusione dei controlli sui requisiti generali dichiarati in sede di offerta da GPI, ciò comportando l'inserimento nel presente contratto di espressa condizione risolutiva in caso di sopravvenuto esito negativo dei controlli, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile;
- in data..... la Società ha presentato cauzione definitiva di euro 1.298,26 in favore di IRPET, a garanzia delle prestazioni contrattuali, nella forma di garanzia fideiussoria emessa il ..... da ....., con effetto dal ..... al ....., in conformità con quanto stabilito nella sopra richiamata lettera di invito a presentare offerta;
- IRPET e GPI intendono definire per esteso i contenuti contrattuali della fornitura sopra specificata, alle condizioni generali e particolari stabilite nella lettera di invito a presentare offerta ed in conformità con il capitolato tecnico-prestazionale allegato alla lettera di invito, con l'offerta tecnica e con l'offerta economica presentate dalla Società;

le parti convengono quanto segue.

Le premesse sono accettate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.

### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Oggetto del contratto è la fornitura di un sistema integrato di applicativi software per la gestione delle assenze/presenze e delle paghe, denominato JOBTIME XXI MA, in modalità SaaS (Software as a Service) e tecnologia Cloud, delle attività propedeutiche all'avviamento degli applicativi (installazione, configurazione, migrazione dei dati, formazione ed addestramento degli operatori, assistenza all'avviamento) e di attività successive all'avviamento (manutenzione operativa e assistenza operativa).
2. I contenuti, le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono descritti nei documenti di seguito specificati:
  - "Allegato 1 alla lettera di invito - FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE E DELLE PAGHE IN MODALITA' SAAS SU TECNOLOGIA CLOUD - CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE"
  - "IRPET - FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE E DELLE PAGHE IN MODALITA' SAAS SU TECNOLOGIA CLOUD – PROGETTO TECNICO – Trento, 25 maggio 2021 – GPI S.p.A. Via Ragazzi del '99 n. 13 – Trento"di cui agli atti di gara pubblicati sulla piattaforma START in relazione alla procedura di affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto ed allegati quali parti integranti ed essenziali alla determinazione dirigenziale n. ...del ....., di aggiudicazione definitiva delle medesime prestazioni. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti concordemente si vincolano al rispetto di quanto stabilito nei predetti documenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali non prevede subappalto, per espressa rinuncia di GPI.

### **Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto**

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di trasmissione tramite PEC, da IRPET a GPI, del contratto medesimo sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, ed avrà termine il 31 dicembre 2024. Le prestazioni contrattuali avranno inizio dalla data di decorrenza del contratto.
2. Il presente contratto è stipulato nelle more della conclusione dei controlli sui requisiti generali dichiarati dalla Società in sede di presentazione di offerta nell'ambito della procedura di affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società in sede di presentazione di offerta, il presente contratto sarà risolto di diritto secondo quanto disposto al successivo articolo 12, con incameramento della cauzione definitiva.
3. L'avviamento operativo a regime degli applicativi è previsto il 1° settembre 2021, riguardo l'applicativo assenze/presenze, ed il 1° gennaio 2022, relativamente all'applicativo paghe.
4. IRPET si riserva la facoltà di prorogare la durata delle prestazioni, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo necessario alla conclusione della procedura di selezione di un nuovo contraente, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, fatto salvo il maggiore periodo di proroga derivante dalla conclusione della procedura di scelta del contraente eventualmente indetta per le medesime prestazioni dal soggetto aggregatore o dalla centrale di committenza regionale.

### **Art. 3 - Importo del contratto**

1. L'importo complessivo del contratto è stabilito in euro 25.965,12 (venticinquemilanovecentosessantacinque/12), al netto di IVA nella misura di legge.
2. Il predetto importo è costituito dalle componenti di seguito indicate, in relazione alle quali saranno disposte distinte procedure di liquidazione e pagamento:
  - Applicativo gestione assenze/presenze: installazione e configurazione, formazione degli operatori, supporto all'avviamento: euro 4.788,05
  - Applicativo gestione paghe: installazione e configurazione, migrazione dati, formazione degli operatori, supporto all'avviamento: euro 4.788,05
  - Portale del dipendente: installazione e configurazione, formazione degli operatori, supporto all'avviamento: euro 1.197,02
  - Applicativo gestione assenze/presenze: canone di fornitura per 40 mesi a decorrere da

- 1/09/2021 (comprensivo di portale del dipendente): euro 4.320,00
  - Applicativo paghe: canone di fornitura per 36 mesi a decorrere da 1/01/2022 (comprensivo del portale del dipendente): euro 3.672,00
  - Assistenza operativa e manutenzione evolutiva degli applicativi, su richiesta di IRPET e senza obbligo di fornitura minima, per un massimo di 12 ore/uomo entro la durata contrattuale: euro 7.200,00
3. Per l'espletamento del presente contratto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. E' pertanto omessa la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 4 - Sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione**

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Ente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **Art. 5 - Gestione del contratto**

1. Ogni comunicazione inerente la gestione del presente contratto dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, ed a tal fine si informa che la casella di posta elettronica certificata di IRPET è la seguente: [protocollo.irpet@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.irpet@postacert.toscana.it).
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.
3. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata da IRPET.

#### **Art. 6 - Fatturazione e pagamenti**

1. La fatturazione dei corrispettivi delle prestazioni di cui al presente contratto sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
  - a) per l'importo corrispondente ai corrispettivi dei servizi di installazione e configurazione degli applicativi, migrazione dati, formazione degli operatori, supporto all'avviamento: all'avvenuta esecuzione delle predette attività per ciascuno degli applicativi forniti, previa acquisizione da parte della Società delle certificazioni di regolare esecuzione emesse dal responsabile del contratto, ovvero dal responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato;
  - b) per l'importo corrispondente ai canoni di fornitura degli applicativi: in via anticipata per ciascun anno di fornitura del servizio, fatta salva la prima annualità di fornitura per ciascun applicativo, per la quale la fatturazione avverrà previa acquisizione da parte della Società della certificazione di conformità delle prestazioni, che il responsabile del contratto, ovvero il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, dovrà rendere non oltre il terzo trimestre di utilizzo del corrispondente applicativo;
  - c) per gli importi corrispondenti alla fornitura del servizio di assistenza operativa post-avviamento e di manutenzione evolutiva, nella forma di prestazione di giornate/uomo su richiesta di IRPET: al 10 gennaio di ogni anno relativamente alle giornate/uomo prestate nell'anno precedente, previa acquisizione da parte della Società della certificazione di conformità delle prestazioni resa dal responsabile del contratto, ovvero dal responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato.
2. Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93, devono essere inviate tramite i canali previsti da "FatturaPA", con le specifiche previste dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG ZE831BC994. Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono pubblicate sul sito istituzionale dell'IRPET (<http://www.irpet.it/fatturazione-elettronica-2>). IRPET è soggetto all'applicazione del regime dello "Split payment" (<http://www.irpet.it/split-payment>).
3. Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente

comunicato in sede di dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di emissione e trasmissione della fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Qualora le fatture pervengano con modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'affidatario.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo, IRPET procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove IRPET non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, verrà richiesto all'Autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione. Pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, IRPET segnalerà alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, IRPET tramite, il responsabile del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In esecuzione a quanto disposto all'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse con le modalità sopra indicate, dovrà operare, sul corrispettivo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione, la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi indicati nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, IRPET, tramite il responsabile del contratto, applicherà quanto previsto all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. IRPET segnalerà alla Direzione provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
8. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, IRPET, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ed, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
9. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge 13/08/2010, n. 136. A tal fine, sono di seguito riportati i riferimenti di tracciabilità dei flussi finanziari dichiarati dal fornitore in sede di presentazione di offerta.  
Conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente contratto:.....  
Persone delegate ad operare sul predetto conto:  
.....  
.....  
.....
10. La Società è tenuta a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai

soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG ZE831BC994. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

11. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dalla Società, IRPET potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo 12 .
12. Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale. Ogni eventuale variazione nei dati indicati dalla Società dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.
13. L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al fornitore fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **Art. 7 - Verifica di regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità allo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni stabilite tra le parti.
2. La verifica di conformità è effettuata dal responsabile del contratto, ovvero dal direttore per l'esecuzione, ove questi sia nominato. Nei casi previsti dal presente contratto, l'attestazione di regolare esecuzione costituisce il presupposto per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni oggetto della verifica di conformità.

#### **Art. 8 - Cessione del contratto**

E vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

#### **Art. 9 - Obblighi e responsabilità**

1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento di danni.
3. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sulla Società, restandone sollevato l'Ente.
4. La Società esonera l'Ente da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei risultati dell'attività espletata e di sollevare l'Ente di fronte ad azioni o

- pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni, IRPET ha diritto di richiedere alla Società il risarcimento di tutti i danni che potrebbe derivare da tale circostanza, senza eccezione.
5. Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), la Società è tenuta all'osservanza delle regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale [www.irpet.it](http://www.irpet.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.
  6. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET, approvato dal Direttore con determinazione n. 3 del 9/04/2014, costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo articolo 12.
  7. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 'pantouflage o revolving door'), la Società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di questi con l'Ente, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei propri confronti.
  8. L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 12.

#### **Art. 10 - Riservatezza**

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, GPI potrà accedere a dati, informazioni e documenti prodotti, emessi o detenuti da IRPET, che non potranno essere utilizzati per fini diversi dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto..
2. Tutte le informazioni ed i fatti di cui la Società ed i soggetti a questa afferenti verranno a conoscenza in relazione all'espletamento delle prestazioni affidate, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.
3. Le prestazioni oggetto del presente contratto configurano circostanze e fattispecie per le quali si rende necessaria l'applicazione della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali). A seguito della stipula del presente contratto, la Società sarà pertanto chiamata dal Titolare del trattamento ad adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta normativa quale Responsabile del trattamento, con i contenuti ed alle condizioni dalla stessa stabiliti, sottoscrivendo a tal fine specifico 'Accordo per il trattamento dei dati personali (Data Protection Agreement) Titolare – Responsabile'.
4. L'assunzione ed il rispetto da parte della Società degli obblighi e delle responsabilità di cui alla citata normativa costituiscono presupposto della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 11 - Penali**

1. L'Ente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare per scritto alla Società le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte della stessa di provvedere all'esecuzione in conformità a quanto pattuito entro 24 ore dal ricevimento della contestazione scritta - o nei diversi termini eventualmente indicati dall'Ente - oppure di presentare eventuali proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
2. La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:
  - mancata o ritardata esecuzione delle attività;
  - non conformità delle prestazioni, in termini qualitativi e quantitativi, rispetto a quanto pattuito tra le parti contraenti.
3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, IRPET provvederà ad applicare le penali nella misura di seguito indicata:
  - a) in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di installazione e configurazione degli applicativi, migrazione dei dati, formazione degli operatori, supporto all'avviamento, rispetto

ai tempi e/o alle scadenze stabiliti nei documenti individuati al precedente articolo 1, secondo comma, ovvero successivamente concordati tra IRPET e GPI: un importo pari all'1 per mille del complessivo importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite e/o programmate;

- b) in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di assistenza correttiva ed adeguativa finalizzati al ripristino e/o all'aggiornamento della funzionalità del programma, rispetto ai tempi e/o alle scadenze stabiliti nei documenti individuati al precedente articolo 1, secondo comma, ovvero successivamente concordati tra IRPET e GPI: un importo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale del canone di fornitura degli applicativi, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite e/o programmate;
  - c) in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di assistenza operativa e di manutenzione evolutiva rispetto ai tempi e/o alle scadenze concordati tra IRPET e GPI: un importo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale corrispondente alla prestazione richiesta, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite e/o programmate;
  - d) in caso di non conformità degli interventi eseguiti da GPI in assistenza correttiva ed adeguativa, assistenza operativa e manutenzione evolutiva rispetto ai livelli di funzionalità necessari alla corretta e completa esecuzione delle operazioni supportate dagli applicativi, ovvero a quanto di volta in volta stabilito in accordo tra IRPET e GPI: un importo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo del canone di fornitura degli applicativi per ogni giorno necessario al ripristino degli idonei livelli di funzionalità degli applicativi o alla corretta esecuzione di quanto concordato con IRPET.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del presente contratto, si procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 12 - Cause di risoluzione del contratto**

1. L'Ente procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile:
  - a) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva al presente contratto, indicati nel precedente articolo 6;
  - b) in caso di esecuzione delle prestazioni contrattuali in subappalto, stante la previsione contrattuale di non ricorrere al medesimo;
  - c) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società;
  - d) in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);
  - e) in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società in sede di offerta, in conformità con quanto previsto al precedente articolo 2, secondo comma, o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.
2. Al di fuori dei casi sopra specificati, ove il responsabile del contratto accerti che comportamenti della Società concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, IRPET si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta da IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC alla Società con preavviso di 15 giorni.
3. In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

#### **Art. 14 - Spese contrattuali**

I costi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto sono interamente a carico della Società. Il presente contratto è registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte che effettua la registrazione.

#### **Art. 15 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per I.R.P.E.T. - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana  
Carlo Pagliazzi (*firma digitale*)

Per GPI S.p.a.  
..... (*firma digitale*)

#### **Clausole ex art. 1341 Codice civile.**

L'approvazione specifica delle clausole di cui all'art. 1341 del codice civile è disposta in apposito documento, allegato n. 1 al presente contratto quale sua parte integrante ed essenziale.



**Allegato n. 1 al**

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI  
PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE/PRESENZE E DELLE PAGHE  
IN MODALITA' SAAS E TECNOLOGIA CLOUD  
(CIG ZE831BC994)**

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE EX ART. 1341 CODICE CIVILE

Per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile,

- dell'articolo 2, secondo comma
- dell'articolo 6
- dell'articolo 10
- dell'articolo 11
- dell'articolo 12
- dell'articolo 15

del contratto stipulato tra I.R.P.E.T. – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana e GPI S.p.a., di cui il presente documento costituisce parte integrante ed essenziale.

Per GPI S.p.a.

.....(*firma digitale*)